



COMUNE DI BURGIO
(Libero consorzio comunale di Agrigento)

BANDO DI GARA

GARA TELEMATICA CON
PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O.)
DA ESPERIRSI CON IL CRITERIO

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI
FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO DEL COMUNE DI BURGIO – PERIODO 16 GENNAIO 2018 - 16 MAGGIO 2018.

C.I.G.: 7268234071

C.P.V.: 55523100-3

Determinazione del Responsabile dell'Area 1 (servizi sociali, istruzione, turismo, cultura, gestione musei, sport, relazioni con il pubblico) del Comune di Burgio n. del .

Ente appaltante	Comune di Burgio (AG) – settore Pubblica Istruzione, Piazza IV Novembre, Burgio codice fiscale: 83001570841 codice avviamento postale: 92010, telefono: 092565052 – 092565001 fax: 092565007 pec: comunediburgio@pec.it sito internet: www.comune.burgio.ag.it
Punti di contatto	Responsabile del procedimento: Dr.ssa Giovanna D'Alessandro telefono: 092565052 – 092565030 fax: 092565007 e-mail: comunediburgio.area1@libero.it
Indirizzo a cui vanno inviate le offerte	Comune di Burgio (AG) Piazza IV Novembre, codice avviamento postale: 92010
Luogo di espletamento della gara	Comune di Burgio (AG) Piazza IV Novembre

ARTICOLO 1

Ai fini del presente bando le disposizioni normative di riferimento sono costituite da:

- decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. (“CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”), come recepito in Sicilia, con l'articolo 24 della legge regionale 17/05/2016, n. 8;
- legge regionale 17/05/2016, n. 8;
- legge regionale 12/07/2011, n. 12,
- decreto del Presidente della Repubblica 5/10/2010, n. 207 - “REGOLAMENTO” (“regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), nelle parti in vigore, come previsto dagli articoli 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
- decreto del Presidente della Regione Siciliana 31/01/2012, n. 13;
- codice civile

ARTICOLO 2

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Gara telematica con procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., tramite sistema MEPA (r.d.o.)

In osservanza dell'articolo 95, comma 3, lettera a), del d. lgs. n. 50/2016, la gara sarà esperita con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.

L'aggiudicazione è effettuata a favore del soggetto che riporta complessivamente il punteggio più alto, derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica, secondo gli elementi di valutazione indicati nella parte relativa alle modalità di aggiudicazione.

I criteri di valutazione, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi nonché i sub – criteri, sub – pesi o sub - punteggi sono ulteriormente specificati negli articoli 12 e 13 del presente bando.

La Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte secondo quanto disposto dall'articolo 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

L'ammissione alla gara è riservata a tutte le Ditte interessate che volessero partecipare, in possesso delle necessarie abilitazioni conseguite entro i termini di presentazione dell'offerta. La gara è disponibile unicamente sulla piattaforma MEPA.

Saranno ammesse offerte in ribasso o alla pari, mentre saranno escluse offerte in aumento.

Non è consentita la presentazione di offerte aggiuntive o sostitutive di altre presentate.

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.

In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere sono ritenuti validi quelli più vantaggiosi per l'Amministrazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta.

Nel caso di parità tra più offerte, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di presentazione o ammissione di una sola offerta valida, purché ritenuta vantaggiosa dalla Commissione giudicatrice.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico; a tale riguardo i concorrenti non potranno accampare pretese.

Il servizio è finanziato con fondi a carico del bilancio del Comune di Burgio.

ARTICOLO 3

OGGETTO DELL'APPALTO, CATEGORIA DEL SERVIZIO, LUOGO E ARTICOLAZIONE SETTIMANALE DELL'ESECUZIONE:

Oggetto dell'appalto: servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia, primaria, e secondaria di primo grado del territorio del Comune di Burgio, che effettuano il tempo prolungato.

La categoria del servizio, secondo la classificazione di cui all'allegato IX del decreto 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è quella relativa al “servizio di mensa scolastica”, il cui codice di riferimento CPV è: 55523100-3.

L'appalto comprende: la fornitura dei generi alimentari occorrenti, la preparazione, lo scodellamento, la distribuzione dei pasti, la pulizia e il riordino dei tavoli dopo i pasti, lavaggio e riordino delle stoviglie, gestione dei rifiuti.

La preparazione dei pasti dovrà essere effettuata presso i locali della Scuola dell'infanzia (siti in via Leone) messi a disposizione dal Comune, previa autorizzazione da parte degli Enti di competenza che dovrà essere acquisita a cura delle parti (Comune uffici competenti – Ditta aggiudicatrice), come di seguito specificato.

La fornitura dovrà essere effettuata per n. 5 (cinque) giorni alla settimana per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria (classi prima e seconda), mentre per la scuola secondaria di primo grado la fornitura è di 2 giorni a settimana.

Saranno possibili riduzioni dovute a periodi di chiusura della scuola (esempio: vacanze di Natale, Pasqua, sospensione dell'attività didattica in coincidenza delle giornate di tempo prolungato).

E' inoltre a carico della Ditta la raccolta dei buoni pasto, l'adattamento dei locali cucine alle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, avere la disponibilità e provvedere all'installazione delle cucine e di tutte le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio (così come individuate nell'allegata planimetria) e il costo dell'energia elettrica e del gas, nonché la stipula dei contratti di forniture delle utenze di gas e dell'energia elettrica e per la SCIA.

La somministrazione avverrà nei locali ubicati nel plesso scuola dell'infanzia, siti in Via Leone.

Qualora la Ditta aggiudicataria fosse sprovvista di attrezzature e cucine da impiantare nei locali della Scuola dell'infanzia, messi a disposizione dal Comune di Burgio e appositamente predisposti – come da allegata planimetria - e utilizzati negli anni passati, è tenuta a dotarsi, a proprie spese, di idoneo punto di cottura, secondo le normative vigenti in materia, prima dell'inizio del periodo della fornitura dell'appalto di che trattasi.

E' richiesta l'immediata disponibilità per l'attivazione del servizio.

ARTICOLO 4

DURATA DEL CONTRATTO, MODALITÀ VARIABILI DI ESECUZIONE:

Periodo: anno scolastico 2017/2018 dal 16 gennaio al 16 maggio 2018.

Scaduto il termine, il contratto s'intende cessato senza bisogno di formale disdetta tra le parti.

L'importo presunto della fornitura, per il periodo dell'appalto per l'anno scolastico 2017/2018 (Gennaio -Maggio 2018), ammonta a 38.389,42, oltre IVA al 4%, per un totale presunto di 9.107 pasti.

L'Amministrazione comunale fa presente che non tutti gli alunni iscritti nelle classi interessate dal tempo prolungato preferiscono usufruire del servizio di mensa scolastica e, pertanto, sulla scorta del dato storico dei pasti somministrati, si presume che la fornitura totale dei pasti sarà di n. 9.107 così articolati:

- pasti caldi giornalieri presunti per la Scuola dell'infanzia e per la Scuola primaria: n. 6.557;
- pasti caldi giornalieri presunti per la scuola Secondaria di primo grado: n°2.550

I pasti devono essere forniti secondo le rispettive tabelle dietetiche depositate presso l'Ufficio Istruzione del Comune di Burgio.

L'importo ha valore meramente indicativo, essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei pasti effettivamente erogati e non rappresenta alcun impegno o garanzia da parte della Stazione appaltante sull'effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste.

Si precisa, altresì, che il numero dei pasti potrà diminuire, senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere alcuna variazione dell'importo del singolo pasto, al variare della presenza giornaliera degli alunni o qualora i ragazzi dovessero rifiutare il cibo, in quanto, trattandosi di servizio a domanda individuale, giusto quanto stabilito dalle vigenti disposizioni sulla Finanza Locale, gli alunni pagano il 40% del costo del pasto stesso.

La Ditta aggiudicataria dovrà, ogni mattina, mettersi in contatto con le relative Scuole per sapere il numero di pasti da fornire.

Il pagamento sarà corrisposto in base al numero di pasti giornalieri effettivamente forniti, come da attestazione rilasciata dal Dirigente scolastico o da personale appositamente incaricato.

L'importo effettivamente riconosciuto in favore della Ditta aggiudicataria sarà determinato dal numero totale dei pasti erogati moltiplicato per l'importo derivante dall'offerta presentata in sede di gara per ciascun pasto erogato.

L'Amministrazione si riserva di dar corso al presente appalto nelle more di stipulazione del contratto e di richiedere la fornitura sino alla concorrenza della somma di aggiudicazione dell'appalto, IVA esclusa al 4%.

L'Amministrazione comunale si riserva di esercitare una opzione di proroga del contratto secondo le previsioni dell'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Per partecipare alla gara è necessario effettuare un sopralluogo presso i locali del Comune dove saranno distribuiti i pasti. (Scuola dell'Infanzia - via Leone - Burgio).

Di tale adempimento dovrà essere prodotta relativa dichiarazione in sede di presentazione dell'offerta.

Non verrà rilasciata dalla stazione appaltante alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo.

ARTICOLO 5

IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO: EURO 21.437,89

RISULTANTE DALLA SOMMA DI EURO 14,884,39 (N. 6.557 PER EURO 2,27)

ED EURO 8.388,48 (N. 2.550 PER EURO 2,57).

L'importo a base d'asta per ogni singolo pasto soggetto a **ribasso unico percentuale** è stabilito in:

A - fornitura dei pasti per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria:

- per singolo pasto: € 4,30 (euro quattro e trenta centesimi) oltre IVA al 4%, **di cui € 2,27 importo soggetto a ribasso percentuale**, oltre € 2,00 per costo del lavoro ed € 0,03 per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

B - fornitura dei pasti per gli alunni della scuola primaria secondaria di primo grado:

- per singolo pasto: € 4,60 (euro quattro e sessanta centesimi) oltre IVA al 4 %, di cui € 2,57 **importo soggetto a ribasso percentuale**, oltre € 2,00 per costo del lavoro ed € 0,03 per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'importo complessivo dell'appalto per l'anno scolastico è, presumibilmente, di € 38,389,42 oltre Iva al 4%, di cui € 18.214,00 non soggetto a ribasso perché relativo al costo del lavoro ed € 273 ,21 non soggetto a ribasso perché relativo ai costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO 6

CONTRIBUTO ANAC: non dovuto
(importo a base d'asta inferiore ad euro 40.000,00);

Si richiamano:

- l'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2014;
- le istruzioni operative ANAC relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015.

ARTICOLO 7

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara e presentare offerta, se in possesso dei requisiti soggettivi e dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo ed economico – finanziario richiesti dal presente bando, gli operatori economici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, con le modalità e le condizioni di cui agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii., e agli articoli 92, 93, 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5/10/2010, n. 207, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea. I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi o i GEIE già costituiti – pena l'esclusione - devono produrre il relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio devono dichiarare, a pena di esclusione, che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' vietata qualsiasi modificazione della composizione di tali associazioni temporanee o consorzi, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 48, comma 9, del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii.). E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi partecipi in forma di consorzio o raggruppamento (art. 48, comma 7, del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii.), ferma restando la partecipazione dei consorzi previsti dell'art. 45, comma 2, lettera b) (Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra Imprese Artigiane). I consorzi stabili e quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra.

POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA GLI OPERATORI ECONOMICI IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

7/1

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

- Assenza delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle gare di servizi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii., e assenza di situazioni di incapacità a contrarre con la P.A.;
- assenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

- Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione per i motivi di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- Ai sensi dell'art. 80 c. 5 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., inoltre, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura d'appalto gli operatori economici in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi

infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (8);

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte

sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- assenza di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque l'assenza di attribuzione di incarichi ad ex dipendenti del Comune di Burgio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- assenza di sentenze di condanna passata in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
- assenza di sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- essere in regola con la certificazione del casellario giudiziario, così come previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI";
- che l'impresa non si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia";
- non aver subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico-sanitari;
- non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestato di qualificazione nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
- che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio per la seguente attività SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA;
- accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato d'appalto;
- aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- avere effettuato uno studio approfondito del servizio da prestare, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- le posizioni previdenziali/assicurative POSIZIONE INPS E INAIL;
- impegnarsi a stipulare polizza assicurativa, con copertura sino al termine del servizio, per responsabilità civile e penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, senza riserve od eccezioni. con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro blocco unico e di € 50.000,00 per persona.

Il concorrente, in relazione alla causa di non ammissione prevista dal sopra richiamato art. 80, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. è tenuto a riportare nella dichiarazione tutte le eventuali condanne dei soggetti sopramenzionati, comprese le eventuali

condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

I sopra esposti requisiti soggettivi devono essere posseduti:

- nei raggruppamenti temporanei di imprese, anche se non ancora formalmente costituiti: da ciascuno dei soggetti raggruppati;
- nei consorzi: dal consorzio e dai singoli consorziati indicati quali esecutori della gestione del servizio.

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o GEIE di cui all'art. 45 del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii., ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale.

PER LE IMPRESE

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per i servizi di “Mensa Scolastica” oggetto dell’appalto;
- **Per le Cooperative:** iscrizione agli albi regionali o registri analoghi;
- Non devono aver subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico-sanitari.
- **Devono produrre Dichiarazione sul Protocollo legalità.** Si richiama e si intende integralmente riportata la circolare 31 gennaio 2006, 593, dell’Assessorato regionale lavori pubblici, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 8 del 10/20/2006. Tra le altre previsioni si richiamano le seguenti clausole di autotutela:

"oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252";

"Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali".

I concorrenti dovranno rilasciare le dichiarazioni di cui all’unito Modello allegato in calce al bando di gara. Le dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

7/2

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA

(art 83, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii.).

Fatturato minimo annuo riferito a ciascun anno relativamente agli anni 2014/2015/2016, per un importo complessivo annuo almeno pari al valore stimato dell’appalto, di cui almeno il 70% conseguito nel settore di attività oggetto dell’appalto.

A tale riguardo la Stazione appaltante specifica che le ragioni di tale richiesta sono da rinvenire nella necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio senza che possano derivare criticità nell'erogazione dello stesso riconducibili a problemi di solidità finanziaria dell'operatore economico.

7/3

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

(art 83, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii.)

1. Aver prestato servizi di mensa scolastica in favore di pubbliche amministrazioni, a regola d’arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori. I servizi devono essere stati prestati per un importo complessivo almeno pari al valore stimato dell’appalto, di cui almeno il 70% conseguito nel settore di attività oggetto dell’appalto.
2. Essere in possesso di certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008, vigente e in corso di validità, per i servizi di mensa scolastica, rilasciata da organismi

accreditati; per i raggruppamenti di impresa, il requisito tecnico della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 dovrà essere posseduto dall'impresa capogruppo e, qualora non coincida con la capogruppo, dall'impresa che svolgerà la parte di servizio relativa alla preparazione e somministrazione dei pasti agli alunni

3. Essere in regola con l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti in materia, con una capacità produttiva giornaliera che permetta l'affidamento del servizio.
4. Avere adottato un proprio piano di autocontrollo HACCP (Sistema che identifica, valuta e controlla i pericoli che sono significativi per la sicurezza alimentare, ovvero che permette di individuare lungo la filiera alimentare uno o più pericoli specifici, di valutarne i rischi associati e di stabilire le misure preventive atte a contenerli in modo efficace e significativo, secondo le Linee guida del Ministero della Salute) ai sensi delle vigenti norme in materia.
5. Produrre un'attestazione di impegno, a proprie cure e spese, della Ditta appaltatrice, di farsi carico delle cucine, attrezzatura e arredo necessari per lo svolgimento del servizio nei locali di cui all'oggetto dell'appalto, secondo le normative vigenti in materia prima dell'inizio dell'arco di fornitura dell'appalto di che trattasi;
6. avere la disponibilità di un Centro cottura, adibito esclusivamente alla ristorazione collettiva a una distanza non superiore a 50 Km ed in ogni caso che la durata del trasporto dal centro all'utenza non è superiore ad un'ora e di essere in possesso di Autorizzazione Sanitaria per la preparazione, il confezionamento e il trasporto di pasti caldi, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 283/1962 e s.m.i. nonché del D.P.R. n.327/80 e delle Circolari Assessoriali n.308/96, n.302/01266 del 7/3/1989 e Decreto dell'Assessorato Regionale alla Sanità del 20/05/1996 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata dal competente Organo Regionale (Assessorato alla Sanità o Ufficio Medico Provinciale) per l'utilizzo in caso di black - out del centro di cottura principale.

ARTICOLO 8

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'[articolo 45](#), per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'[articolo 83, comma 1, lettere b\) e c\)](#), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'[articolo 80](#), [nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'[articolo 84](#)], avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'[articolo 80](#), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a

mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale e' rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'[articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

ARTICOLO 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.

L'aggiudicatario è obbligato a redigere e consegnare alla stazione appaltante, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, pena decadenza dell'aggiudicazione:

- a) una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza, comprendente il documento di valutazione dei rischi nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio (d. lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).

ARTICOLO 10

SVOLGIMENTO DELLA GARA

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente bando. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Bando o della documentazione di gara, prevarranno queste ultime.

Nella prima seduta, la Commissione procederà:

- alla verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati e all'ammissione degli stessi in gara.
- Alla definizione del procedimento relativo all'eventuale soccorso istruttorio secondo quanto indicato al comma 9 dell'art. 83 del Codice.

La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all'esame dell'offerta tecnica. Dopo aver esaminato tale documentazione, la Commissione procederà ad attribuire i relativi punteggi.

Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione, invierà tramite l'Area di Comunicazione del Sistema messo a disposizione da Consip la comunicazione relativa alla data di apertura delle offerte economiche.

Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica verrà determinato il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta e, sulla base del risultato, verrà stilata una graduatoria e si procederà all'aggiudicazione provvisoria al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

In caso di punteggio uguale, prevarrà l'offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico.

Si rinvia poi sempre all'art. 97 del Codice per il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse.

L'aggiudicazione verrà disposta in favore dell'aggiudicatario che abbia regolarmente fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d'ufficio, in possesso di tutti i requisiti generali dichiarati.

In ogni caso, la stazione appaltante si riserva, in qualunque fase del procedimento di gara, qualora lo ritenga opportuno, di procedere alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive prodotte anche da altri concorrenti.

Informazioni di carattere amministrativo.

Il presente Bando di Gara e Capitolato Speciale d'Appalto sono disponibili sulla piattaforma telematica MEPA di CONSIP e sul portale web del Comune di Burgio nella Sezione "Bandi di Gara".

ARTICOLO 11

Modalità di presentazione del plico

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal MEPA che consentono di predisporre:

Busta virtuale A - Documentazione amministrativa

Busta virtuale B - Offerta tecnica

Busta virtuale C - Offerta economica

Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche:

ore 18:00 del giorno 14/12/2017

Svolgimento della procedura di gara:

il giorno 15/12/2017 alle ore 10:00, tramite seduta pubblica sul MEPA si procederà alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa.

Successivamente, o in altra data che verrà resa nota, la Commissione procederà, tramite seduta riservata, all'esame delle offerte tecniche e all'assegnazione dei punteggi.

Terminata la fase di esame delle offerte tecniche, in seduta pubblica la Commissione renderà visibili i punteggi attribuiti, procedendo di seguito all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare la sede ed il giorno di apertura.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al disciplinare di gara.

Tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura, i chiarimenti e le informazioni potranno essere richiesti esclusivamente presso il Sistema MEPA – AREA COMUNICAZIONI.

11/1

Busta "A"- Documentazione Amministrativa

La busta A dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, tutta la documentazione richiesta, ossia:

11/1/1

Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, con la quale, a pena di esclusione, dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione.

11/1/2

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia fideiussoria di cui sopra a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'[articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#) e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La documentazione relativa alla cauzione provvisoria dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla gara .

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.

11/1/3

Certificati di servizio rilasciati dalla Pubblica Amministrazione attestanti:

a) lo svolgimento, con buon esito, di servizi analoghi a quelli del presente appalto, a favore di pubbliche amministrazioni nel triennio 2014-2015-2016, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, per un importo medio annuo non inferiore al 70% dell'appalto ;

11/1/4

Dichiarazione, in carta libera, della disponibilità di un centro di cottura distante non oltre 50 km dai luoghi di consegna, abilitato alla produzione ed al confezionamento di pasti da veicolare in caso black out del centro cottura principale ubicato nei locali della Scuola dell'infanzia "A. G. Roncalli" di Burgio messi a disposizione del Comune;

11/1/5

Certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualità UNI EN ISO 9001- 2008 vigente e valido per l'attività di ristorazione, in copia autentica o dichiarazione sostitutiva in carta libera. Indicare anche il possesso continuativo o meno della certificazione;

11/1/6

Certificazione di qualità HACCP: 1999, vigente e valido, per attività di ristorazione in copia autentica o dichiarazione sostitutiva in carta libera;

11/1/7

Dichiarazione dell'avvenuto sopralluogo sui luoghi dove si svolgerà il servizio;

11/1/8

Capitolato speciale d'Appalto, sottoscritto dal legale rappresentante;

11/1/9

Dichiarazione relativa al protocollo di legalità. La dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Nel caso di Raggruppamenti le dichiarazioni dovranno essere prodotte da ogni singola impresa. Ad ogni dichiarazione dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del/dei sottoscrittore/i.

11/1/10

Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

a) per le Imprese per i servizi di mensa scolastica

a1) per le Cooperative iscrizione agli albi regionali o registri analoghi, in originale o in copia fotostatica, di data non anteriore a mesi 6 (sei) rispetto a quella della gara, dal quale risultino:

- denominazione della ditta;
- persone titolari di cariche e di qualifiche, con i relativi poteri di rappresentanza;
- oggetto ed attività dell'impresa;
- attestazione che la ditta non si trova e non si è trovata negli ultimi cinque anni in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione coatta, ammissione di concordato o amministrazione controllata.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., **dichiarazione** del Legale Rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, con

la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., accompagnata dalla produzione, nel contempo, di copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

È possibile produrre, in luogo di tali certificati, dichiarazioni sostitutive firmate digitalmente del titolare della ditta o del legale rappresentante. Nelle dichiarazioni deve essere riportato quanto richiesto per i certificati. E' fatta salva la verifica della veridicità e dell'autenticità delle attestazioni prodotte a cura dell'Amministrazione. Si richiamano le sanzioni penali previste a carico di chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi nell'ambito della presente procedura di gara.

11/2

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

Ai sensi dell'art.83 del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii., gli operatori economici, devono fornire la seguente documentazione a pena di esclusione:

-Dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale, comprovata da un fatturato globale d'impresa per servizi nel campo della ristorazione collettiva realizzato nel triennio 2014/2016 non inferiore al 70% del valore dell'appalto;

-Dichiarazione rilasciata in data non anteriore a 2 mesi (due) dalla presentazione dell'offerta, da almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", in originale o copia autenticata, attestanti il livello di affidabilità e solidità finanziaria di cui gode l'impresa.

In caso di A.T.I. o R.T.I. si richiede la presentazione di una referenza bancaria per la mandataria e una referenza bancaria per ogni mandante.

Al riguardo si precisa che per referenze bancarie si richiedono informazioni in ordine alla capacità economico-finanziaria dei clienti. Ciò necessariamente presuppone una certa durata del rapporto per avere elementi valutativi al riguardo, per cui una lettera che si limitasse semplicemente a riferire dell'esistenza di un conto corrente bancario non verrà considerata come idonea referenza.

A pena di nullità, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere firmate digitalmente e corredate da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o di documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.

BUSTA "B" - Offerta Tecnica

L'offerta tecnica redatta in lingua italiana o correlata di traduzione giurata, firmata digitalmente dal Legale rappresentante, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara:

"Relazione tecnica" che indichi le caratteristiche del servizio predisposto dall'offerente e consenta l'analisi qualitativa del servizio offerto secondo i parametri di valutazione indicati nella parte relativa alle modalità di aggiudicazione;

- 1)Valutazione metodo e sistema organizzativo per l'esecuzione del servizio:.....Punti max 50;
- 2)Valutazione organizzazione Personale:.....Punti max 20;

La relazione, massimo di 20 pagine formato A4 da 26 righe cadauna, con dimensione del carattere 12 stampate solo fronte. Nel caso di superamento del limite massimo di pagine, la Commissione non procederà alla valutazione delle pagine eccedenti il suddetto limite.

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui all'art. 45 del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii., l'offerta deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorziati.

E' nulla l'offerta non firmata digitalmente e non corredata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o di documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.

BUSTA "C" - Offerta Economica

L'offerta economica deve sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore (in tal caso andrà allegata la relativa procura notarile, in originale o copia autentica), contenente l'indicazione del **ribasso percentuale** sull'importo del prezzo unitario del pasto posto a base di gara **offerto** in cifre e in lettere (espresso con massimo due decimali). In caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'Ente (art. 72, R.D. 23.05.1924, n. 827).

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

Il punteggio massimo, previsto in complessivi 30 punti, sarà calcolato secondo il criterio della media lineare, come meglio dettagliato nella parte relativa alle modalità di aggiudicazione .

Termine di validità dell'offerta: è consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui all'art. 45 del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii., l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorzati.

E' nulla l'offerta non firmata digitalmente.

ARTICOLO 12

Modalità di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Il punteggio complessivo massimo attribuibile è di PUNTI 100, così articolati:

1 – Offerta tecnico-qualitativa max 70 punti

2 – Offerta economica max 30 punti

L'appalto verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della valutazione di un elaborato "Relazione tecnica" che indichi le caratteristiche del servizio predisposto dall'offerente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, sentite le determinazioni formulate dall'apposita Commissione in base ai seguenti elementi e fattori:

Valutazione dell'offerta tecnico- qualitativa del servizio: max 70 punti

1) Valutazione dell'offerta tecnico- qualitativa del servizio: max 70 punti

Metodo e Sistema organizzativo per l'esecuzione del servizio:		max 50 punti
Procedimento di preparazione, conservazione, cottura pasti, lavaggio e sanificazione dei locali	punti	10
Caratteristiche del centro cottura principale (attrezzature, struttura ecc...):	Max punti	5
Criteri di selezione fornitori accreditamento e controllo dei fornitori impiegati per il presente appalto;	punti	7
utilizzo di forniture di alimenti provenienti da coltivazioni ed allevamenti di tipo biologico;	punti	3

Criteri di rintracciabilità di prodotto;	punti	5
Disponibilità di un centro di cottura di emergenza nel raggio di 50 km in caso di black-out del centro di cottura principale;	punti	10
Specializzazione nel campo della ristorazione collettiva (da comprovarsi con dichiarazione attestante il servizio prestato). I 5 punti verranno assegnati secondo i seguenti parametri: 1 punto: se la ditta ha esperienza nel settore della ristorazione scolastica inferiore ad anni 5 (cinque anni); 2 punti: se la ditta ha esperienza nel settore della ristorazione scolastica compresa fra anni 5 (cinque) e 1 (un) giorno ed anni 10 (dieci) anni); 5 punti: se la ditta ha esperienza nel settore della ristorazione scolastica superiore ad anni 10 (dieci) ed 1 (un) giorno	max punti	5
Progetto di “educazione alimentare” nei confronti di alunni e famiglie	max punti	5
Personale:		max 20 punti
Gestione di imprevisti ed emergenze (mobilità/sostituzione per ferie, malattie, ecc.):	punti	4
Monte ore lavorative settimanali (numero operatori per ore lavorate da ciascuno), messe a disposizione per lo svolgimento del servizio in loco	max punti	3
Programma di formazione del personale addetto nelle sedi di distribuzione pasti:	punti	3
Presenza di almeno un cuoco diplomato:	punti	4
Presenza di un responsabile di cucina con esperienza almeno biennale:	punti	3
Presenza di nutrizionisti diplomati o laureati in loco (verranno valutati i titoli di studio):	punti	3
TOTALE	Punteggio complessivo	70

Verranno escluse dalla gara le proposte delle ditte che non otterranno il punteggio minimo di 35/100 per la componente tecnica ovvero pari almeno alla metà del punteggio massimo previsto per la stessa (70/100).

ARTICOLO 13

VALUTAZIONE DEL PREZZO:

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

Il suddetto punteggio sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.

L'offerta economica dovrà essere formulata mediante ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta del singolo pasto.

Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:

$$P = (A/B) \times 30 \text{ punti}$$

P = punteggio

A = ribasso percentuale offerto dal concorrente

B = massimo ribasso percentuale offerto in sede di gara

Sarà dichiarata aggiudicataria dell'appalto la ditta concorrente che, dalla somma dei punteggi ottenuti per qualità e prezzo, risulterà aver raggiunto il punteggio maggiore (media lineare). I punteggi verranno considerati con al massimo due cifre decimali, arrotondando l'eventuale terza cifra decimale all'unità superiore se uguale o maggiore di cinque e all'unità inferiore se minore di cinque.

ARTICOLO 14

La stipula del contratto, in forma pubblica amministrativa, con l'aggiudicatario si intende condizionata dalla verifica dei requisiti e dall'acquisizione della documentazione indicata nelle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, nonché all'acquisizione delle informazioni previste dalla legge.

Qualora emergessero degli elementi non corrispondenti a quanto dichiarato in sede di offerta relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e all'applicazione delle sanzioni previste per legge. In tale ipotesi la Stazione appaltante, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria. Resta salva la facoltà dell'Ente di non procedere all'aggiudicazione qualora venga meno l'interesse pubblico, oppure si verifichi l'inesistenza di requisiti soddisfacenti rispetto alle esigenze dell'Ente in capo a tutti gli offerenti.

La presentazione dell'offerta vincolerà l'offerente a decorrere dalla data della gara per 180 giorni mentre l'Ente risulta obbligato solo con l'aggiudicazione definitiva.

Controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Decreto Legislativo 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii., qualora non risolte, saranno differite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Sciacca con esclusione della giurisdizione arbitrale.

Organo competente per le procedure di ricorso, termini per la presentazione di ricorsi: unicamente Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 76, comma 5, del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 15

Clausole di esclusione e soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83 c. 9 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ARTICOLO 16

Oneri contrattuali- Altre informazioni

L'aggiudicazione sarà fatta dalla Commissione di gara in via provvisoria ed è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per il Comune di Burgio lo diventerà solo dopo la stipulazione del relativo contratto.

La società aggiudicataria, al termine della procedura di gara, è tenuta a:

- presentare, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, la documentazione preordinata alla stipula del contratto;
 - costituire, secondo le disposizioni normative vigenti in materia, una cauzione definitiva;
 - stipulare apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio, con compagnia assicuratrice di primaria importanza, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, secondo condizioni e massimali previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- sottoscrivere il relativo contratto;
- organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari in modo da garantire, con prontezza e senza inconvenienti, il regolare e corretto funzionamento del servizio;
- adempiere a tutti gli impegni assunti con l'Ente, nei riguardi dello svolgimento del servizio;
- non cedere e/o subappaltare, per qualunque motivo, i servizi assunti contrattualmente;

ARTICOLO 17

Visione documenti:

Il Capitolato d'appalto, la tabella dietetica, il presente bando ed il preventivo di spesa sono visionabili sul piattaforma "Acquisti in rete pa". Gli stessi atti di gara sono, altresì, pubblicati sul sito del Comune di Burgio www.comune.burgio.ag.it nella sezione albo pretorio on line e nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "bandi di gara e contratti".

ARTICOLO 18

Privacy

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, i dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. Il loro conferimento è obbligatorio per le imprese che vogliono partecipare alla gara e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.

All'interessato spettano i diritti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

ARTICOLO 19

Disposizioni finali

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero il formale assenso alle specifiche in essi contenute.

L'Ente si riserva l'affidamento in caso di integrale o parziale modifica della normativa in argomento.

Ove entro il termine indicato dall'Amministrazione, la ditta aggiudicataria

- non abbia ottemperato a quanto sopra richiesto oppure
- non risulti in possesso dei requisiti dichiarati oppure
- non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito,

l'Amministrazione potrà considerare risolto il contratto, attivare la procedura sanzionatoria prevista dalle norme in materia nonché tutte le altre azioni da porre in essere per l'esecuzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Il Responsabile dell'Area 1
D'Alessandro Giovanna

Allegati:

1. domanda di partecipazione;
2. dichiarazione-fatturato;
3. dichiarazione_presa_visione;
4. protocollo_legalità;
5. Planimetria locali Mensa